

LA MISURA PER DISABILI MINORI DI 18 ANNI A SOSTEGNO DELLA LORO FORMAZIONE E DELLE CURE

L'indennità di frequenza in estate

L'Inps sospende il pagamento della prestazione durante le vacanze, a meno che i ragazzi in questi mesi non accedano a centri terapeutici, riabilitativi o di recupero

Con la fine delle attività scolastiche e di formazione professionale, l'Inps sospende il pagamento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dalla legge in favore degli invalidi civili minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e per i minori affetti da sordità oltre una certa soglia. Il pagamento della prestazione viene poi riattivato alla ripresa dell'anno scolastico o formativo.

Tuttavia, se durante l'estate il minore frequenta centri terapeutici, riabilitativi o di recupero è possibile richiedere all'Inps il pagamento dell'indennità per i mesi mancanti, dimostrando l'avvenuto svolgimento delle attività.

L'indennità di frequenza è una prestazione economica a sostegno delle famiglie dei bambini e ragazzi con disabilità, istituita per facilitarne l'accesso alle cure riabilitative, all'i-

struzione scolastica o alla formazione professionale.

Il beneficio è riconosciuto alle stesse condizioni di reddito dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali (per il 2022 il limite reddituale personale è pari a € 5.015,14) e nello stesso importo corrispondente a 291,98 euro mensili. Le due prestazioni differiscono per il fatto che l'indennità di frequenza non prevede la tredicesima.

Oltre alla presenza del requisito sanitario e reddituale, occorre che il minore sia regolarmente residente in Italia e sia cittadino italiano o comunitario oppure extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno ai sensi dell'art. 41 del Testo unico sull'immigrazione.

I REQUISITI PER OTTENERLA

Come lascia intendere il nome della prestazione, il riconoscimento della indennità è subordinato alla frequenza continua o periodica di:

- centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, spe-

cializzati nei trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero;

- corsi di studio in scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado. La legge 289/90, nella sua stesura originaria, limitava l'assegno alla frequenza delle sole scuole, compresa la materna. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 467/2002, ha ampliato la platea dei destinatari estendendo la prestazione anche ai bambini che frequentano l'asilo nido;

- centri di formazione o addestramento professionale finalizzati all'inserimento sociale del giovane;

L'indennità è limitata alla durata del ciclo di studi o del periodo di formazione o del trattamento curativo ed è corrisposta dall'Inps per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio delle attività scolastiche, formative o terapeutiche sino al mese successivo a quello della loro cessazione.

L'indennità di frequenza non spetta per i periodi di ricovero, durante i quali è temporaneamente sospesa a prescindere dalla durata e dalla natura del ricovero stesso. ●

